

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Risorse per la fase inter pandemica PanFlu 2021-2023.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successivi rifinanziamenti, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il «Piano strategico - operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023» oggetto di Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. atti n. 11/CSR) pubblicato nel Supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2021;

Vista la nota prot. DGPROGS-MDS-P n. 0016085 del 9 agosto 2021 con la quale il Ministero della salute, per rispondere all'esigenza di operare una stima degli oneri nascenti dall'applicazione del PanFlu 2021-2023, ed in particolar modo degli oneri connessi alle attività legate alla fase inter-pandemica, ha avviato presso le regioni e le Province autonome una ricognizione dei costi correlati alle diverse attività ed azioni previste dal Piano, attraverso la compilazione di una scheda appositamente predisposta;

Visti i contenuti delle schede trasmesse, analizzati e approfonditi dal Ministero della salute anche attraverso incontri dedicati con ciascuna regione e provincia autonoma, a seguito dei quali le stesse hanno predisposto una ulteriore versione delle medesime schede, consentendo di definire il fabbisogno finanziario emergente, necessario per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica;

Vista la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 51/2019 recante il riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

Visto l'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e la relativa Tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, recante il riparto fra le regioni delle integrazioni del finanziamento per la prosecuzione del programma di interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tec-

nologico di cui all'art. 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all'art. 1, comma 442 della medesima legge n. 178 del 2020, per l'importo complessivo di 4 miliardi di euro;

Visto l'art. 1, comma 264, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), che dispone che: «Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;

Visto il successivo comma 265, che stabilisce che: «Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente»;

Visto il successivo comma 266, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultante derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito»;

Visto altresì il successivo comma 267, secondo il quale «Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge»;

Considerato che sulla quota di riserva per interventi urgenti di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51/2019 sono state individuate, anche in via legislativa, finalizzazioni e assegnazioni di risorse per l'importo complessivo di 484,51 milioni di euro per cui residuano allo stato risorse non assegnate per l'importo di 150,48 milioni di euro su cui far gravare la spesa delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al presente atto, come dettagliato nella tabella allegata al presente decreto, parte integrante dello stesso;

Ritenuto, pertanto, in relazione alle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265:

di definire la quota di spesa autorizzata per ogni regione e provincia autonoma sulla base delle risultanze derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero della salute e sulla base delle quote di accesso delle regioni e delle province autonome al fabbisogno sanitario nazionale corrente standard per l'anno 2021, come individuate nella proposta di riparto di cui



all'Intesa sancita dalla Conferenza Stato - regioni del 4 agosto 2021 (Rep. atti n. 152/CSR), come riportato nella tabella allegata al presente decreto;

di assegnare alle Province autonome di Trento e di Bolzano il relativo finanziamento, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla richiamata delibera CIPE n. 51 del 2019;

Considerata la richiesta delle regioni e delle province autonome di rimodulazione del fabbisogno finanziario, alla luce del tempo intercorso dalla ricognizione operata per definire il fabbisogno per far fronte alle attività previste dal PanFlu per la fase inter-pandemica, e alla luce delle effettive necessità correlate alle diverse attività ed azioni previste dal Piano via via presentatesi;

Ritenuta accoglibile la richiesta delle regioni e delle province autonome con riferimento alla possibilità di rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, secondo le modalità indicate nell'art. 2 del presente decreto, e fermo restando il pieno conseguimento delle finalità di cui ai richiamati commi 264 e 265 che le stesse regioni e province autonome sono tenute a garantire;

Vista la richiesta del 7 novembre 2022 formulata dal coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome di prevedere nella colonna 1 della tabella allegata al presente decreto un importo di 59.369.000 euro in favore della Regione Piemonte, superiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, ed un importo di 187.342.964 euro in favore della Regione Lombardia, inferiore di 45.369.116 euro rispetto a quanto rilevato con la ricognizione effettuata dal Ministero della salute, in coerenza con quanto riportato nella nota del 13 settembre 2022 della Regione Piemonte e del 2 novembre 2022 della Regione Lombardia che hanno operato una rivalutazione dei costi previsti per l'attuazione degli interventi correlati alle finalità di cui al comma 264;

Considerato che per le regioni la spesa di cui al presente decreto grava sulle assegnazioni di risorse eseguite ai sensi del citato art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge, come dettagliato nella richiamata tabella allegata al presente decreto;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 30 novembre 2022 (Rep. Atti n. 234/CSR);

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono autorizzate per ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano:

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (1) dell'allegata tabella, parte integrante del presente decreto, per il valore complessivo di 860 milioni di euro, per la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione ai sensi del comma 264, del medesimo art. 1;

la spesa, secondo gli importi di cui alla colonna (2) della citata tabella allegata al presente decreto, per il valore complessivo di 42 milioni di euro, per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, ai sensi del comma 265 del medesimo art. 1 e in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023.

2. Per provvedere alla spesa di cui al presente articolo, alle Province autonome di Trento e Bolzano è assegnato l'importo di cui alla colonna (3) della richiamata tabella allegata al presente decreto, a valere sulla disponibilità residua di risorse di cui alla delibera del CIPE n. 51 del 2019 richiamata in premessa.

3. Alla spesa di cui al presente articolo le regioni provvedono a valere sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.


Art. 2.

1. Ferma restando la necessità di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), mascherine chirurgiche, reagenti, kit di genotipizzazione, prevista dall'art. 1 comma 264 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonché di provvedere all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo per la sorveglianza epidemiologica e virologica, prevista dal successivo comma 265, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, le singole regioni e province autonome possono rimodulare le quote di spesa indicate nelle colonne 1 e 2 della tabella, comunque nel rispetto del limite del totale della spesa autorizzata di cui alla colonna 3, al fine di garantire il pieno conseguimento delle descritte finalità.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è concessa alle regioni ed alle province autonome la facoltà di operare un aggiornamento della ricognizione dei fabbisogni per le finalità sopra indicate, in coerenza con quanto previsto dal PanFlu 2021-2023, nel rispetto del limite totale della spesa complessivamente autorizzata, e di trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le risultanze riferite ad ogni regione e provincia autonoma. Conseguentemente il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvederà alla adozione di un nuovo decreto con il quale si provvederà all'aggiornamento dei valori della tabella allegata al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente decreto, o entro trenta giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto di cui al comma 2, trasmettono al Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui ai citati commi 264 e 265, utilizzando lo schema di cui all'allegato A annesso al presente decreto.

4. Qualora le singole regioni e province autonome ritengano di dover provvedere alla rimodulazione prevista dal comma 1, il piano di utilizzo di cui al comma 3 dovrà essere accompagnato da una relazione - a firma del direttore generale dell'assessorato salute delle regioni e province autonome non in Piano di rientro e delle regioni in Piano di rientro non commissariate ed a firma del Commissario ad acta per le regioni



in Piano di rientro commissariate - illustrativa delle esigenze sottostanti la rimodulazione delle singole quote di spesa e con la quale si garantisce comunque il conseguimento degli obiettivi previsti dal PanFlu 2021-2023 oggetto del finanziamento riconosciuto con il presente decreto.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 3 il Ministero della salute verifica la completezza delle informazioni contenute nel piano di utilizzo e della relazione di cui al comma 4. Successivamente, il Ministero della salute comunica, con decreto direttoriale, alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e, per conoscenza al Ministero dell'economia e delle finanze, l'approvazione del piano di cui al comma 3.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse a seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 3 e della richiesta di pagamento da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per stati di avanzamento delle forniture o dei lavori.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 422

Tabella

Regione	Art.1 comma 264 - Scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione	Art.1 comma 265 - Sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, e per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica	Totale spesa autorizzata	Copertura a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 555, legge 145/2018 e delibera CIPE 51/2019 - Assegnazione delle risorse	Copertura a valere sulle risorse assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella allegato B annessa alla medesima legge
	1	2	3 = 1 + 2	4	5
PIEMONTE	59.369.000	2.914.090	62.283.090		62.283.090
VALLE D'AOSTA	1.843.191	3.273	1.846.464		1.846.464
LOMBARDIA	187.342.964	259.668	187.602.632		187.602.632
P. A. BOLZANO	9.999.286	13.467	10.012.753	10.012.753	-
P. A. TRENTO	14.499.903	102.548	14.602.451	14.602.451	-
VENETO	74.756.051	126.837	74.882.888		74.882.888
FRIULI V.G.	20.615.953	781.589	21.397.542		21.397.542
LIGURIA	17.565.494	649.246	18.214.740		18.214.740
EMILIA ROMAGNA	62.903.682	566.786	63.470.468		63.470.468
TOSCANA	22.115.340	97.623	22.212.963		22.212.963
UMBRIA	15.271.541	23.017	15.294.558		15.294.558
MARCHE	9.951.594	704.807	10.656.401		10.656.401
LAZIO	88.363.768	2.388.468	90.752.236		90.752.236
ABRUZZO	39.318.138	33.841	39.351.979		39.351.979
MOLISE	5.457.734	707.914	6.165.648		6.165.648
CAMPANIA	92.769.105	6.405.973	99.175.078		99.175.078
PUGLIA	39.087.737	2.101.822	41.189.559		41.189.559
BASILICATA	2.919.026	14.390	2.933.416		2.933.416
CALABRIA	22.268.899	72.650	22.341.549		22.341.549
SICILIA	52.443.659	23.989.673	76.433.332		76.433.332
SARDEGNA	21.137.935	42.318	21.180.253		21.180.253
ITALIA	860.000.000	42.000.000	902.000.000	24.615.204	877.384.796

valori in euro



ALLEGATO A - Schema Piano di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 264 e 265 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Cod. Regione Descriz. Regione	Finalizzazione	Importo Risorse assegnate di cui alle colonne (1) e (2) della tabella allegata al decreto	Tipologia acquisto	Spesa programmata (coincidente con le risorse assegnate con il DM oppure rimodulata)	Differenza tra la spesa programmata e le risorse assegnate con il DM (eventuale)	Voce di Modello CE	Denominazione Voce di Modello CE	Voce di Modello SP	Denominazione Voce di Modello SP
		1		2	3+2-1				
	Importi in Euro								
L. n. 234/2021 - Art.1 comma 264	Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.		DPI Mascherine chirurgiche Reagenti Kit di genotipizzazione						
	Totale art. 1 comma 264 - L. n. 234/2021								
L. n. 234/2021 - Art.1 comma 265	Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia		Acquisto di sequenziatori Acquisto altre attrezzature sanitarie e scientifiche						
	Totale art. 1 comma 265 - L. n. 234/2021								
Totale complessivo articolo 1 commi 264 e 265 della Legge n. 234/2021									

